

BVGer C-2895/2011 vom 29. November 2011

Bundesverwaltungsgericht, 2011-11-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-2895_2011

FR: TAF C-2895/2011 du 29 novembre 2011

IT: TAF C-2895/2011 del 29 novembre 2011

Regeste

Diritto alla rendita

Erwägungen

E. 1

Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. Al ricorrente è riconosciuto il diritto alla rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° novembre 2010.

E. 2

Gli atti sono trasmessi all'autorità inferiore perché proceda al calcolo delle spettanze del ricorrente ed emani una nuova decisione.

E. 3

Non si prelevano spese di procedura.

E. 4

Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.

E. 5

Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R) - autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci
Torti
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.